



**ISTITUTO COMPRESIVO SANDRO PERTINI**  
Via Marsala 13 – 27058 Voghera (PV) Tel. 0383- 41371 C.F. 95032770182  
Email: [pvic826009@istruzione.it](mailto:pvic826009@istruzione.it) – PEC: [pvic826009@pec.istruzione.it](mailto:pvic826009@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.icsandropertinivoghera.edu.it](http://www.icsandropertinivoghera.edu.it) – COD. UNIV. UFFICIO UF1EN5



Voghera, 18/05/2022

## **Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti**

La valutazione è finalizzata alla promozione e al rafforzamento delle competenze attraverso processi cognitivi e metacognitivi. Al fine di rendere la valutazione il più possibile trasparente e promotrice di autovalutazione, agli alunni sono esplicitati i criteri e le soglie di accettabilità per ogni singola prova.

Il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento all'intero anno scolastico.

**Per la scuola primaria** la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l'attribuzione di **giudizi descrittivi** per ciascuna disciplina di studio, compreso l'insegnamento di educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come definiti dall'ordinanza ministeriale n. 172/2020 e dalle allegate Linee guida. Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo 62/2017 e dell'ordinanza ministeriale n. 172/2020, **gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva** e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado **anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.**

I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione.

**Per la scuola secondaria di primo grado** la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde **è espressa con voto in decimi** ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell'effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017.

L'omogeneità si fonda sulla chiarezza nel far corrispondere ad un giudizio di merito una valutazione, avvalendosi di una scala decimale di valutazione da 4 a 10, con voti espressi in unità intere **o seguite da un solo decimale ( da 0.1 a 0.9)**

Il voto numerico attribuito nella singola disciplina sul documento di valutazione quadrimestrale è definito dal docente sulla base dei seguenti criteri:

- Media aritmetica o ponderata dei risultati conseguiti nelle singole prove;
- Progressi realizzati dall'alunno in relazione alla situazione di partenza e agli obiettivi (anche personalizzati) programmati;
- Impegno e partecipazione;
- Attitudini dimostrate nella disciplina.

La valutazione è improntata alla massima equità, trasparenza e tempestività; prevede un dialogo costante con gli alunni, un confronto costruttivo sui tempi e metodi, un'azione chiarificatrice nei casi di dubbio.

Tenuto conto che:

\_ ogni dipartimento esplicherà i criteri di valutazione inerenti la propria disciplina;  
\_ deve escludersi ogni valutazione che contenga ipotesi sanzionatorie correlabili al comportamento scolastico;

\_ sia considerata **LIEVE** un'insufficienza che, a giudizio dei docenti del Consiglio di Classe, o del Docente della disciplina, possa essere recuperata in modo autonomo, non relativa comunque a carenze sui contenuti fondamentali della disciplina, rispetto agli obiettivi minimi del percorso didattico, tali da pregiudicare una proficua prosecuzione dello studio nella stessa disciplina, a tale giudizio di insufficienza deve corrispondere la **VALUTAZIONE di 5/10;**

\_ sia considerata **GRAVE** un'insufficienza che sottende carenze pregiudizievoli nei contenuti e/o nei concetti specifici della disciplina, a tale giudizio di insufficienza deve corrispondere una VALUTAZIONE uguale a **4/10.**

Ferme restando:

\_ le disposizioni normative ministeriali in materia, l'Atto di Indirizzo del dirigente scolastico, le finalità e le modalità di valutazione esplicitate nel P.T.O.F. di Istituto, la valenza formativa della valutazione e l'importanza di un percorso formativo unitario e condiviso da tutti i docenti

Fermo restando che l'ammissione alla classe successiva può essere prevista **anche in caso di insufficienze in :3 materie, in 4 materie purché non vi siano dei 4**

viene ammesso alla classe successiva con voto a maggioranza l'alunno che, a parere del Consiglio di Classe, pur presentando una o più insufficienze nelle discipline, sia ritenuto in grado di recuperare anche autonomamente le carenze formative, poichè in possesso di capacità, attitudini e competenze, tali da organizzare in modo autonomo il proprio studio, seguendo le indicazioni dei docenti, ovvero sia in grado di recuperare anche parzialmente lo svantaggio scolastico nel corso del periodo estivo.

Nel caso in cui, a parere del Consiglio di Classe, **presentando almeno 4 gravi insufficienze** nelle discipline, l'alunno non sia ritenuto in grado di recuperare le carenze formative, **non viene ammesso alla classe successiva.**

La valutazione **del comportamento è espressa con un giudizio sintetico** riportato nel documento di valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017.

**Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA**

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.

Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato

## **NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:**

Nel caso in cui, a parere del Consiglio di Classe, presentando **almeno 4 gravi insufficienze** nelle discipline, l'alunno non sia ritenuto in grado di recuperare le carenze formative, non viene ammesso alla classe successiva.

Si prenderanno in considerazione i seguenti indicatori:

- mancato conseguimento dei traguardi minimi richiesti dal PTOF;
- superamento del limite di assenze consentite senza plausibili giustificazioni;
- accordi con la famiglia dell'alunno;
- aver subito la sanzione della non ammissione allo scrutinio finale.

**Per il profitto** la valutazione del C.di Cl. sarà effettuata sulla base dei seguenti indicatori:

- processo di crescita progressiva della personalità dell'alunno;
- impegno nello studio e grado di interesse per i contenuti disciplinari;
- capacità di ascolto e di attenzione;
- accettabilità del livello di acquisizione di un metodo di lavoro;
- possibilità di raggiungere, anche se parzialmente, gli obiettivi formativi e di contenuto, anche sentito il parere di esperti
- possibilità di seguire i programmi, anche personalizzati, nell'anno successivo;
- risultati conseguiti nelle attività di recupero e negli interventi educativi in orario scolastico ed extrascolastico;
- partecipazione alle attività della classe;
- abilità e crediti acquisiti anche fuori dal curriculum in attività specifiche, organizzate dalla Scuola, a cui l'alunno ha partecipato con profitto, quali: le attività sportive, teatrali, gare di matematica e di poesia;
- frequenza per almeno  $\frac{3}{4}$  del tempo scuola, salvo deroghe specifiche, quali, motivi di salute documentati, motivi di merito (volontà di recupero, impegno nei compiti a casa e continuità di comunicazione con la scuola), gravi motivi familiari, progetti in collaborazione con i servizi sociali a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione.

## **IL COLLEGIO DOCENTI ADOTTA I SEGUENTI CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO conclusivo del primo ciclo di istruzione:**

Fermo restando che possono essere ammessi all'Esame di Stato :

- gli alunni che hanno conseguito una votazione inferiore a 6/10 in 3 materie, in 4 materie purché non vi siano dei 4
- gli alunni che hanno frequentato almeno  $\frac{3}{4}$  del monte ore annuo ;
- gli alunni che non sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione allo scrutinio finale;

Il Consiglio di Classe, con decisione assunta a maggioranza stabilisce che:

-pur presentando carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento ed insufficienze in alcune discipline, l'alunno può essere ammesso se valutato complessivamente sufficiente per le CONOSCENZE e COMPETENZE acquisite nell'intero ciclo di studi, anche in considerazione delle sue CAPACITA' CRITICHE ED ESPRESSIVE, DEGLI SFORZI COMPIUTI PER COLMARE EVENTUALI LACUNE E PER RAGGIUNGERE UNA PREPARAZIONE IDONEA A CONSENTIRGLI DI AFFRONTARE L'ESAME, ovvero:

-se l'alunno ha comunque manifestato un atteggiamento positivo verso l'apprendimento, manifestando motivazione e curiosità, che in parte integrano le conoscenze non ancora completamente acquisite, su progetto con supporto del parere di esperti.

Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di 1° grado. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame

**CON 5 MATERIE INSUFFICIENTI L'ALUNNO NON SARÀ AMMESSO ALL'ESAME**

### **La non ammissione si concepisce:**

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;

- come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi;
- come evento da considerare privilegiatamente (senza limitare l'autonoma valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla prima alla seconda classe della secondaria primo grado);

## **EVENTUALI DEROGHE AL MONTE ORE**

È prevista la possibilità di derogare al monte ore annuo in caso di :

Gravi e documentati motivi di salute;

Gravi e documentati motivi familiari;

Rischio di dispersione scolastica ( in particolar modo per alunni già ripetenti)

-

## **FORMULAZIONE VOTO DI AMMISSIONE (a.s. 2021/22)**

**a) Media ponderata delle valutazioni quadrimestrali.** Viene calcolata una media ponderata fra le valutazioni ottenute nell'arco dei tre anni, COME FORMULATA DAL REGISTRO ELETTRONICO

<b><i>DA....</i></b>	<b><i>A....</i></b>	<b><i>VOTO DI AMMISSIONE</i></b>
5.5	5.9	<b>6</b>
6.5	6.9	<b>7</b>
<b>7.5</b>	7.9	<b>8</b>
<b>8.5</b>	8.9	<b>9</b>
<b>9.5</b>	9.9	<b>10</b>